

Sentenza n. 6360/2019 pubbl. il 28/06/2019
RG n. 21113/2015



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Angelo Mambriani	Presidente relatore
Dott. Guido Vannicelli	Giudice
Dott. Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 21113/2015 R.G. promossa da:

CARLO ALESSANDRO GHELFI FIORA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Celona e Barnaby Dosi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Freguglia n. 10 come da procura in calce all'atto di citazione

attore

CONTRO

POTENTILLA S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Saverio Spolidoro e Stefano Ricciardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Daverio n. 6 come da procura in calce all'atto di citazione notificato

convenuto

E CONTRO

CARLO GHELFI, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni B. Fumarola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Carroccio n. 5 come da procura in calce alla comparsa di costituzione per intervento adesivo dipendente

intervenuto

CONCLUSIONI

Sentenza n. 6360/2019 pubbl. il 28/06/2019
RG n. 21113/2015

All'udienza del 17 aprile 2018 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

PER L'ATTORE:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e/o respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e/o deduzione:

⌋ NEL MERITO, accertare e dichiarare la piena legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 2473 comma 2 cod. civ. dal socio Carlo Alessandro GHELFI FIORA con comunicazione del 21.01.2015 inviata a mezzo PEC e pervenuta in data 23.01.2015, nonché pervenuta il 26.01.2015 cartacea, in relazione alla POTENTILLA S.r.l., con conseguente diritto al rimborso della quota di partecipazione, ordinando alla convenuta di procedere secondo quanto disposto dall'art. 2473 commi terzo e quarto cod. civ.;

⌋ IN OGNI CASO, con vittoria di compensi e spese di causa secondo legge, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.

PER LA CONVENUTA:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:

Nel merito:

- previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria al riguardo, in base ai motivi esposti nei propri atti, rigettare le domande attoree giacché infondate in fatto e diritto;

In ogni caso

- con vittoria di spese, diritti e onorari.”.

PER L'INTERVENUTO:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

In via preliminare:

dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio.

Nel merito: anche per le ragioni in fatto ed in diritto di cui alla presente comparsa di intervento, accogliere le conclusioni precisate dalla società convenuta nella comparsa di risposta da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 2 aprile 2015 Carlo Alessandro Ghelfi Fiora – titolare di una quota pari al 13,33 % del capitale sociale di Potentilla s.r.l. (di seguito: Potentilla o la Società) – conveniva in giudizio la Società, per sentire accertare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 2473, comma 2, c.c. con comunicazione del 21 gennaio 2015 inviata a mezzo PEC e pervenuta

Sentenza n. 6360/2019 pubbl. il 28/06/2019
RG n. 21113/2015

alla Società il 23 gennaio 2015, nonché pervenuta, in forma cartacea, il 26.01.2015 cartacea, ed il conseguente diritto alla liquidazione della quota di partecipazione.

A sostegno della domanda, in sintesi, parte attrice ha dedotto:

- Che lo statuto sociale prevede una durata della Società – costituita il 27 dicembre 1968 - sino al 31.12.2100;
- Che la Società, costituita in forma di s.p.a., era stata trasformata in s.r.l. nel 1980;
- Che si tratta di una società immobiliare, avendo ad oggetto la gestione di un solo edificio cielo-terra, ubicato in Milano, via Carducci n. 26, di cui è proprietaria, suddiviso in varie unità immobiliari di cui una occupata *sine titulo* dal socio intervenuto Carlo Ghelfi;
- Che si tratta di una società chiusa, i cui soci sono tutti discendenti – nipoti, cugini tra loro - del fondatore di fatto della società Ing. Carlo Ghelfi (nt. 1885);
- Che i soci fondatori interposti dall' Ing. Carlo Ghelfi – sigg.ri Sergio Triaca e Carlo Rota, che poi avevano trasmesso le (allora) azioni ai cinque figli di quello – erano nati rispettivamente nel 1939 e nel 1913;
- Che la durata della Società – dato questo pacifico ed incontestato in atti - supera abbondantemente la durata della vita media dei soci fondatori, del fondatore di fatto e di tutti i soci attuali;
- Che, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 9662 del 2013, il termine di durata della società doveva ritenersi “particolarmente lungo”, dunque equivalente “nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato”;
- Che, pertanto, il recesso esercitato doveva ritenersi valido ed efficace.

Il 28 dicembre 2015 si è costituita in giudizio la Società, che ha ampiamente contestato, in diritto, le prospettazioni attoree chiedendo il rigetto delle domande proposte.

Svoltasi la prima udienza, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il 23 maggio 2016 si costituiva in giudizio - con deposito di comparsa di costituzione per intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. – Carlo Ghelfi – socio al 8,33 % di Potentilla – il quale, dedotta l'ammissibilità dell'intervento, aderiva alle conclusioni spiegate dalla Società.



Sentenza n. 6360/2019 pubbl. il 28/06/2019
RG n. 21113/2015

Alla successiva udienza parte attrice eccepiva l'inammissibilità del suddetto intervento, ed il processo veniva rinviato per precisazione delle conclusioni senza svolgimento di istruttoria.

* Ritiene il Tribunale che le domande attoree sono infondate.

L'art. 2473, comma 2, c.c. prevede: *“Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni [...]”*.

La questione posta dalla norma è se il diritto di recesso spetti ai soci qualunque sia la durata della società indicata nello statuto o se spetti anche in casi in cui, pur essendo la durata indicata, l'indicazione sia da considerare equiparabile alla mancata indicazione e, quindi, come non apposta.

Sul piano ermeneutico la seconda soluzione appare ardua per tre motivi:

- (i) la norma è letteralmente così chiara (*in claris non fit interpretatio*: art. 12 prel.) che legittima l'interpretazione *a contrario*, altrimenti non sempre affidabile (la determinazione della durata della società, mediante l'indicazione di una data di scadenza, esclude il diritto di recesso);
- (ii) l'indicazione della durata è contenuta nello statuto e dunque, in quanto tale, voluta da tutti i soci fondatori della società e, *ipso facto*, da tutti coloro che, dopo la costituzione abbiano acquistato una partecipazione;
- (iii) le società di capitali, dotate di personalità giuridica, sono costruzioni che, se i soci esprimono una tale volontà, sono destinate ad esistere e ad esercitare la loro attività economica lucrativa per un tempo molto lungo, eventualmente trascendente la vita umana.

La considerazione sub (ii) rende altresì ardua l'applicazione della fattispecie dell'abuso del diritto, la quale suppone che il titolare del diritto agisca travalicando i limiti segnati dalla finalizzazione del potere alla soddisfazione dell'interesse tutelato e così danneggiando un terzo che quell'azione non vuole e contrasta, mentre, nel caso di specie, essendo la durata della società voluta da tutti i soci, non emerge la basilare differenziazione di posizione tra titolare del diritto abusante e terzo danneggiato. Per questo è parimenti arduo differenziare la posizione del



socio di minoranza, il quale, partecipando alla costituzione o acquistando la partecipazione, ha certamente accettato la clausola relativa alla durata della società.

La considerazione sub (iii) richiama, per converso, lo sfavore, noto e giustificato, dell'ordinamento verso rapporti di durata perpetua o illimitata (art. 1322 c.c.).

A tal proposito, tuttavia, va osservato: - che il contratto di società a responsabilità limitata è un contratto tipico, sicché l'interprete non può che esser cauto nell'applicare criteri generali, mentre in grande considerazione devono essere tenuti i connotati tipici del contratto considerato, qui peraltro fenomeno giuridico reso ben più complesso dall'entificazione di un soggetto giuridico distinto dai contraenti; - che, come si diceva, il conferimento della personalità giuridica rende la società capace di (non titolare del diritto di) proseguire la sua esistenza indefinitamente nel tempo; - soprattutto che la durata della società non è nemmeno necessariamente quella indicata nello statuto, poiché, come noto, i soci ben possono – ovviamente applicando le regole previste per la formazione della volontà della società, come ente espressivo di contratto associativo con comunione di scopo – regolarla sia riducendo la data di scadenza della società sia ampliandola, sia trasformando la società di capitali in società di persone, sia avviando la fase di liquidazione, destinata a porre termine all'esistenza stessa della società.

A fronte della superiori considerazioni, argomentazioni di verso opposto non paiono godere di particolare efficacia concludente.

Il richiamo alla disciplina delle società di persone – nella parte in cui prevede il diritto di recesso *ad nutum* del socio da società di durata superiore a quella rapportabile alla vita del socio o alla media della vita umana (art. 2285 c.c.) - sembra inappropriato, data l'impossibilità nel caso di specie di configurare una lacuna normativa e le evidenti diversità strutturali tra questi tipi sociali ⁽¹⁾: basti solo por mente alla mancanza (non di soggettività ma) di personalità

¹⁾ La "impossibilità di estendere per via analogica alle società di capitali la peculiare previsione di cui all'art.2285 comma primo cc" è stata specificatamente affermata da Trib. Milano, SSIB, 17.10.2016, sent. n.11335/2016 in proc. n. rg 46600/2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it Cass, n. 8952 del 2019 ha affermato: "Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità. (La S.C. ha dettato il principio in



giuridica, alla natura strettamente contrattuale della partecipazione alle società personali, all'erratica disciplina del capitale sociale giustificata dalla responsabilità illimitata dei soci, all'istituzionale inesistenza del frazionamento tra potere gestorio e rischio d'impresa.

Il richiamo ai connotati del tipo "società a responsabilità limitata" come "società di persone a responsabilità limitata" – anche volendo scontare l'estrema genericità di un'espressione utile sul piano meramente descrittivo ma assai poco significativa sul piano autenticamente ermeneutico – è smentito dall'evoluzione del tipo, ormai decisamente (e nuovamente) avvicinatosi a quello delle società azionarie (cfr. art. 26 d.l. n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni dalla l.n. 212 del 212 e successive modificazioni). Peraltro, non parrebbe corretto un approccio ermeneutico che valorizzasse, in questa materia, la distinzione caso per caso tra s.r.l. "corporative" ed s.r.l. "personali" poiché la norma di cui si discute è dettata per il tipo s.r.l. in generale, qualunque sia il diverso modello o sotto-tipo cui ci si voglia riferire – essendo pacifica, ad esempio, l'applicabilità dell'art. 2473, comma 2, c.c. alle s.r.l.s. (pur connotate da soci solo persone fisiche) od alle s.r.l. *start up* innovative, società anzi dotate di una naturale proiezione dell'attività svolta verso il futuro, od alle s.r.l. PMI – altresì considerando che, proprio nel quadro della riforma del 2003, avevano trovato riconoscimento istanze personalistiche peraltro essenzialmente veicolabili a mezzo di esercizio dell'autonomia statutaria (cfr. art. 2473, comma 1, c.c.).

Il richiamo alle intenzioni del legislatore in punto di ampliamento del diritto di recesso del socio non è certamente irrilevante, ma, nella sua genericità, a fronte della lettera della norma in cui quell'intenzione si è inverteva e della volontà espressa dai soci, ad esso non può essere ammesso soverchio peso sul piano ermeneutico ⁽²⁾. Né è possibile considerare, in questa sede di applicazione giurisprudenziale, le variegate e generiche opinioni in ordine alla preferibilità o meno, sul piano macroeconomico, di incentivare la circolazione della ricchezza favorendo il

riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso "ad nutum", perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante).

²⁾ "Tale favor non può peraltro portare, ad avviso del Tribunale, ad una estensione della applicabilità delle norme in tema di recesso fuori dalle ipotesi specificatamente previste, trattandosi in ogni caso, come sottolineato in motivazione da Cass. n. 13875/2017, di un istituto comportante la possibilità di un "depauperamento della società" e rispetto ai presupposti del quale va dunque preferita una "interpretazione restrittiva", interpretazione da ultimo richiamata come doverosa in tema di recesso, sempre in motivazione, anche da Cass. n. 13845/2019": Trib. Milano, SSIB, Angelantoni Life Science s.r.l. c. Ahsi s.p.a. ed altri, sent. n. 18236/2018 r.g. del 4 aprile 2019.



recesso, ma con il latente rischio variamente commisurabile della sua dispersione, ovvero la sua conservazione e progressivo incremento a mezzo della prosecuzione dell'attività oggetto della società.

Si tratta di considerazioni tutte che non consentono di seguire il filo conduttore – appunto il *favor* riservato dalla riforma del 2003 all'istituto del recesso, la forte venatura personalistica della s.r.l., il richiamo alla disciplina di cui all'art. 2285 c.c. – adottato dalla decisione della Corte di cassazione n. 9962 del 2013 ³⁾.

Infine è il caso di sottolineare le esigenze di certezza che devono connotare la disciplina del recesso, in relazione alla tutela dell'affidamento dei soci – attuali e prospettivi – e dei creditori in considerazione degli effetti economico-patrimoniali, sempre rilevanti, spesso gravi, a volte dirimenti che il recesso di un socio spiega rispetto alla società.

In conclusione, per un verso la questione si risolve nell'individuare quando i soci, per eludere il diritto di recesso di ciascuno di essi, nell'intento di far prevalere, *contra legem*, le ragioni del gruppo sulle ragioni del singolo socio, abbiano inteso far apparire come contratta a tempo determinato una società in realtà contratta a tempo indeterminato oppure abbiano apposto un termine sostanzialmente privo di significato, a fronte del quale la manifestazione di volontà possa considerarsi *tamquam non esset* (senza però che la si possa considerare nulla secondo l'usuale relativa disciplina dei negozi giuridici).

Lo spazio riservato all'interprete nella soluzione della questione è particolarmente angusto, per i motivi che si sono detti.

L'indice dell'elusione non può che essere rinvenuto nella lunghezza del termine statutario di durata della società, il quale, anzitutto, deve essere apprezzato in assoluto, considerando le

³⁾ "L'interpretazione estensiva dell'art. 2437 cc terzo comma, seguita in particolare dal precedente di legittimità del 2013, dunque: - da un lato si pone in contrasto con la necessità di interpretazione restrittiva in materia di recesso evidenziata da più recenti orientamenti di legittimità; - e, d'altro lato, si fonda su di una ricostruzione sistematica nella quale è centrale il richiamo alla disciplina ex art. 2285 cc in materia di società di persone, secondo la quale "Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci", norma che, ad avviso della motivazione di legittimità in esame, conforma "le società personali sul tempo di vita delle persone fisiche". Tale richiamo sistematico pare di per sé non dirimente al Tribunale, posta la profonda differenza strutturale tra società di persone e società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e quanto a rilevanza per i creditori sociali del capitale sociale [...]": Trib. Milano, SSIB, Angelantoni Life Science s.r.l. c. Ahsi s.p.a. ed altri, cit.



suindicate esigenze di certezza e che la indicazione del termine limita di per sé la naturale capacità delle società commerciali a durare indefinitamente nel tempo.

Ne consegue che, per ritenere il termine in assoluto elusivo, apparente od insignificante, esso deve esorbitare qualsiasi ragionevole previsione di durata della società stessa come persona giuridica, risultando in se stesso del tutto arbitrario e irrazionale (es.: termine di durata da oggi sino all' anno 2324).

L'apporto che, rispetto all'individuazione della natura apparente ed elusiva del termine, può essere riconosciuto alla considerazione dell'oggetto sociale è alquanto limitato ⁽⁴⁾.

Invero, il giudizio elusività ed apparenza del termine apposto o di sua insignificanza – che poi può tradursi nella valutazione di “eccessiva lunghezza” del termine stesso - ⁽⁵⁾ implica l'individuazione in via interpretativa del momento entro il quale la società dovrebbe terminare, momento da porre in paragone al termine finale indicato in statuto per dedurne l'eccessiva lunghezza, ma risulta evidente che un siffatto *iter* interpretativo – in cui la valutazione del giudice si sovrappone in pieno a quella dei soci – è gravemente carente di certezza, nell'impossibilità di ancorarlo a criteri dotati di un minimo di oggettività, uniformità, univocità, pre-determinabilità.

Ciò sia perché la questione di cui si discute si pone e va risolta sul piano statutario e contrattuale secondo i canoni di interpretazione oggettiva che ne connotano lettura ed applicazione e gli statuti in genere indicano l'attività svolta per tipologia sicché essa è prevista come suscettibile di essere svolta per un tempo indefinito, sia per la già indicata attitudine delle società

⁴⁾ Per un tentativo di ricostruzione ermeneutica fondato su questo criterio v. Cass., n. n. 8952 del 2019.

⁵⁾ La motivazione di Cass. n. 9962/2013 è fondata anche sul carattere ritenuto “elusivo” della disciplina ex art. 2473 cc terzo comma di previsioni, quale quella qui in esame, recanti una data di durata dell'ente “*oltremodo lontana nel tempo*”, previsione che avrebbe “*almeno di norma, l'effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione tra una durata a tempo determinato o indeterminato della società. Ciosicché tale indicazione si risolve o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato. Evidente in quest'ultimo caso la necessità di un intervento correttivo dell'interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata.*”: il carattere elusivo, sempre secondo la motivazione in esame, potrebbe poi essere poi escluso solo “*in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del termine finale di vita della società ad un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l'oggetto.*”.



commerciali a proiettare la loro durata nel futuro, talchè il termine, per quanto lungo, comunque limita, dunque determina, un orizzonte temporale altrimenti indefinito⁶⁾.

Se poi, come si è detto, non è utilizzabile il criterio della vita media del socio, ben si comprende come ben difficilmente un termine di durata, per quanto lungo, potrà esser considerato meramente apparente od insignificante.

In forza di considerazioni del tutto coerenti con quelle sopra indicate, questo Tribunale, svolgendo considerazioni in materia di recesso ex art. 2437, comma 3, c.c., tuttavia certamente valide, per i motivi già esplicitati, anche rispetto al recesso ex art. 2373, comma 2, c.c., ha concluso:

“l’interpretazione dell’art.2437 terzo comma cc sostenuta dall’attrice non può essere seguita in quanto:

- da un lato non trova fondamento normativo, l’art.2437 cc così come l’art.2473 cc non prevedendo -a differenza dell’art.2285 cc in tema di società di persone- il diritto di recesso del socio di società avente durata statutaria superiore alla vita umana ovvero durata da considerare eccessiva alla stregua della vita umana media, così dovendosi escludere una applicazione analogica dell’art.2285 cc alle società di capitali;
- d’altro lato non può essere fondata sul carattere elusivo di durate statutarie valutate come “eccessivamente lunghe”, dal sistema normativo non essendo ricavabile un parametro oggettivo predefinito per la valutazione di abnormità della durata statutaria,
 - tale non potendo essere né la durata della vita umana, si è già detto considerata rilevante per una tipologia di enti di ben diversa struttura,
 - né la tipologia dell’oggetto sociale, normalmente riferito a attività imprenditoriali di per sé suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile;

con la conseguenza:

- che deve essere seguito l’orientamento restrittivo quanto alla interpretazione delle norme in tema di recesso, orientamento affermato in generale come doveroso dai precedenti di legittimità in tale materia;

⁶⁾ “Salvo il caso limite di durata pluricentenaria ovvero il caso opposto, anch’esso limite, di durata -relativa ad oggetto sociale specifico e di prevedibile esaurimento entro un dato tempo- che scada ben oltre tale tempo, la valutazione della ragionevolezza del termine di durata rispetto ad un oggetto sociale che si riferisca -come accade nella quasi totalità dei casi- allo svolgimento di una data attività economica si risolve in un apprezzamento del tutto discrezionale dell’interprete, suscettibile di esiti contrastanti a seconda che la valutazione sia condotta rispetto alla tipologia dell’attività considerata in astratto ovvero rispetto alla ricostruzione della volontà dei soci nel dar vita all’ente e nel parteciparvi. Apprezzamento discrezionale che appare di per sé incompatibile con le esigenze di interpretazione oggettiva delle clausole statutarie [...]”: Trib. Milano, SSIB, Angelantoni Life Science s.r.l. c. Ahsi s.p.a. ed altri, cit.



Sentenza n. 6360/2019 pubbl. il 28/06/2019
RG n. 21113/2015

- che non può quindi essere ritenuto legittimo il recesso esercitato dall'attrice ai sensi dell'art. 2437 cc terzo comma in relazione alla durata statutaria fino al 2100 della convenuta SPA ASHI avente ad oggetto un'attività imprenditoriale di per sé passibile di sviluppo in un tempo indefinito" (1).

Le considerazioni sopra svolte debbono ora essere riportate al caso di specie.

L'operazione non è particolarmente complessa, ed anzi fornisce una risposta immediata.

Potentilla è società di capitali che ha ad oggetto la gestione di un immobile storico in una via centrale di Milano, che è di sua proprietà. L'immobile prevedibilmente – se correttamente mantenuto - avrà una durata ultracentenaria e così la sua gestione. Dunque la determinazione della durata della società per 132 anni (dal 1968 al 2100) non pare né apparente, né arbitraria, né irrazionale, non potendosi individuare, anche in relazione al suo oggetto, un termine inferiore che possa predicarsi come razionalmente adottabile dai soci, e perciò risulta effettivamente limitativo della durata di una società che, per l'attività svolta, potrebbe averne una maggiore.

Si deve aggiungere che, nel caso di specie, non è individuabile alcuna possibile contrapposizione tra socio / soci di maggioranza e di minoranza, essendo la compagine composta da 12 soci, di cui due (tra i quali l'attore) titolari di una partecipazione pari al 13,33% del capitale sociale, quattro titolari di una percentuale pari al 8,33%, sei titolari di una percentuale pari al 6,67 %.

Si deve concludere che il termine statutariamente previsto non è elusivo di diritti di recesso dei singoli soci, e che, pertanto, le domande attoree, volte al riconoscimento del diritto di recesso ex art. 2473, comma 2, c.c. devono essere rigettate.

* I regime delle spese è regolato dagli artt. 91 e ss. c.p.c.

Nel caso di specie la soluzione adottata in ordine alla questione centrale qui controversa è ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza con prospettazione di diverse soluzioni, talchè sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

¹⁾ Trib. Milano, SSIB, Angelantoni Life Science s.r.l. c. Ahsi s.p.a. ed altri, cit.



Sentenza n. 6360/2019 pubbl. il 28/06/2019
RG n. 21113/2015

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

I) RIGETTA le domande tutte di parte attrice.

II) DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del processo.

Milano, 6 settembre 2018

Presidente estensore

ANGELO MAMBRIANI

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA. 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA. 3 Serial#: 4587171487391d8993a832c03468781b

